



Regolamento del Parlamento e del
Consiglio europeo
in materia di identificazione elettronica e
servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno

n. 910/2014



Regolamento del Parlamento e del Consiglio europeo
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni
elettroniche nel mercato interno

n. 910/2014



Obiettivi

- Instaurare la fiducia online per agevolare lo sviluppo economico e sociale
- Realizzare una base comune per interazioni elettroniche sicure fra imprese, cittadini e autorità pubbliche, in modo da migliorare l'efficacia dei servizi elettronici pubblici e privati, nonché dell'ebusiness e del commercio elettronico, nell'Unione europea
- Eliminare gli ostacoli all'esercizio dei diritti dei cittadini dell'Unione
- Consentire ai cittadini di utilizzare la loro identificazione elettronica per autenticarsi in un altro Stato membro
- Responsabilità dello Stato membro notificante, in merito ai sistemi di identificazione e autenticazione riconosciuti dallo stesso



Regolamento eIDAS

Obiettivi

- Responsabilità di tutti i prestatori di servizi fiduciari dovrebbero per i danni provocati a persone fisiche o giuridiche a causa del mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento
- Mutuo e pieno riconoscimento della firma digitale
- Individuare formati delle firme digitali europei
- Autenticazione dei siti web



Il Regolamento

- a) Fissa le condizioni a cui gli Stati membri riconoscono i mezzi di identificazione elettronica delle persone fisiche e giuridiche che rientrano in un regime notificato di identificazione elettronica di un altro Stato membro
- b) Stabilisce le norme relative ai servizi fiduciari, in particolare per le transazioni elettroniche, e
- c) Istituisce un quadro giuridico per le firme elettroniche, i sigilli elettronici, le validazioni temporali elettroniche, i documenti elettronici, i servizi elettronici di recapito certificato e i servizi relativi ai certificati di autenticazione di siti web.



I servizi

"**servizio fiduciario**: un servizio elettronico *fornito normalmente dietro remunerazione e consistente nei seguenti elementi* :

- a) creazione, verifica e convalida di firme elettroniche, sigilli elettronici o validazioni temporali elettroniche, servizi elettronici di recapito certificato e certificati relativi a tali servizi
- b) creazione, verifica e convalida di certificati di autenticazione di siti web
- c) conservazione di firme, sigilli o certificati elettronici relativi a tali servizi

"**servizio fiduciario qualificato**", un servizio fiduciario che soddisfa i requisiti del regolamento;



I prestatori di servizi

Prestatore di servizi fiduciari: una persona fisica o giuridica che presta uno o più servizi fiduciari

Prestatore di servizi fiduciari qualificato: un prestatore di servizi fiduciari che presta uno o più servizi fiduciari qualificati e cui l'organismo di vigilanza assegna la qualifica di prestatore di servizi fiduciari qualificato;



Regolamento eIDAS

Novità

- E' introdotto il ***sigillo elettronico***
- Riconosciuta e introdotta la ***firma digitale remota***
- Riconosciuta e introdotta la ***validazione temporale***
- Introdotto il ***servizio di recapito certificato***
- Introdotti i ***certificati qualificati di autenticazione dei siti web***



Riconoscimento reciproco

Ove la normativa o la prassi amministrativa nazionale richiedano l'impiego di un'identificazione elettronica mediante mezzi di identificazione e autenticazione elettroniche per accedere a un servizio *prestato da un organismo del settore pubblico online in uno Stato membro*, i mezzi di identificazione elettronica rilasciati in un altro Stato membro sono riconosciuti nel primo Stato membro ai fini dell'autenticazione transfrontaliera di tale servizio online, purché soddisfino le seguenti condizioni:

- a) i mezzi di identificazione elettronica sono rilasciati nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione a norma dell'articolo 9;
- b) il livello di affidabilità dei mezzi di identificazione elettronica corrisponde a un livello di affidabilità pari o superiore al livello di affidabilità richiesto dall'organismo del settore pubblico competente per accedere al servizio online in questione nel primo Stato membro, sempre che il livello di affidabilità di tali mezzi di identificazione elettronica corrisponda al livello di affidabilità significativo o elevato;



Notifica dei sistemi di identificazione

Lo Stato membro notificante notifica alla Commissione le informazioni seguenti e, senza indugio, qualsiasi sua successiva modifica:

- a) una descrizione del regime di identificazione elettronica, con indicazione dei suoi livelli di affidabilità e della o delle entità che rilasciano i mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime il regime di vigilanza e il regime di informazioni sulla responsabilità
- b) l'autorità o le autorità responsabili del regime di identificazione elettronica;
- c) informazioni sull'entità o sulle entità che gestiscono la registrazione dei dati unici di identificazione personale
- d) una descrizione di come sono soddisfatti i requisiti previsti dagli atti di esecuzione



Condizioni per la notifica dei sistemi di identificazione

- a) i mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime di identificazione elettronica sono rilasciati:
 - i) dallo Stato membro notificante;
 - ii) su incarico dello Stato membro notificante; oppure
 - iii) a titolo indipendente dallo Stato membro notificante e sono riconosciuti da tale Stato membro;

- b) i mezzi di identificazione elettronica nell'ambito del regime di identificazione elettronica possono essere utilizzati per accedere almeno a un servizio che è fornito da un organismo del settore pubblico e che richiede l'identificazione elettronica nello Stato membro notificante;

- c) il regime di identificazione elettronica e i mezzi di identificazione elettronica rilasciati conformemente alle sue disposizioni soddisfano i requisiti di almeno uno dei livelli di affidabilità stabiliti nell'atto di esecuzione di cui all'articolo 8, paragrafo 3;



Condizioni per la notifica dei sistemi di identificazione

- d) lo Stato membro notificante garantisce che i dati di identificazione personale che rappresentano unicamente la persona in questione siano attribuiti, conformemente alle specifiche, norme e procedure tecniche relative al pertinente livello di affidabilità previsto dall'atto di esecuzione;
- e) la parte che rilascia i mezzi di identificazione assicura che i mezzi di identificazione elettronica siano attribuiti alla persona conformemente alle specifiche, norme e procedure tecniche relative al pertinente livello di affidabilità previsto dall'atto di esecuzione;
- f) lo Stato membro notificante garantisce la disponibilità dell'autenticazione online, per consentire alle parti facenti affidamento sulla certificazione stabilite nel territorio di un altro Stato membro di confermare i dati di identificazione personale che hanno ricevuto in forma elettronica.



I livelli di affidabilità

Il livello di affidabilità *basso* si riferisce a mezzi di identificazione elettronica che fornisce un grado di sicurezza limitato riguardo all'identità pretesa o dichiarata di una persona.

(Lieve diminuzione del rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità)

Il livello di affidabilità *significativo* si riferisce a mezzi di identificazione elettronica che forniscono un grado di sicurezza significativo riguardo all'identità pretesa o dichiarata di una persona.

(Significativa diminuzione del rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità)

Il livello di affidabilità *elevato* si riferisce a un mezzo di identificazione elettronica che fornisce riguardo all'identità pretesa o dichiarata di una persona un grado di sicurezza più elevato dei mezzi di identificazione elettronica.

(Eliminazione del rischio di uso abusivo o alterazione dell'identità)



SPID e il Regolamento eIDAS

Gli sforzi dell'Agenzia sono orientati a rendere possibile la notifica del sistema SPID al fine di ottenerne il riconoscimento nell'Unione europea



Provvedimenti attuativi emanati dalla Commissione europea

[Regolamento \(EU\) N. 910/2014](#)

[DECISIONE DI
ESECUZIONE \(UE\)
2015/296 DELLA
COMMISSIONE](#)

24 febbraio 2015

[REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE \(UE\)
2015/1502 DELLA
COMMISSIONE](#)

8 settembre 2015

[DECISIONE DI
ESECUZIONE \(UE\)
2015/1506 DELLA
COMMISSIONE](#)

8 settembre 2015

[REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE \(UE\)
2015/1501 DELLA
COMMISSIONE](#)

8 settembre 2015

[REGOLAMENTO DI
ESECUZIONE \(UE\)
2015/1505 DELLA
COMMISSIONE](#)

8 settembre 2015

[DECISIONE DI
ESECUZIONE \(UE\)
2015/1984 DELLA
COMMISSIONE](#)

3 novembre 2015